

## ALLEGATO "B"

I criteri per lo svolgimento delle singole campagne di attività nel territorio regionale degli impianti mobili di smaltimento o di recupero di rifiuti, autorizzati dalla Regione Lazio o da altre Regioni, sono i seguenti:

I) per quanto attiene allo svolgimento delle singole campagne di attività, in siti ubicati nel territorio del Lazio, la Regione riceve, ai sensi dell'articolo 208 comma 15 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., la relativa comunicazione (Modulo IM6), almeno sessanta giorni prima dell'installazione dell'impianto, contenente le specifiche dettagliate relative alla campagna di attività comprensiva dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto mobile e dell'iscrizione all'Albo Nazionale delle imprese di gestione dei rifiuti, nonché la documentazione tecnica confezionata in unico elaborato (1 originale, 1 copia cartacea e 1 copia completa in formato elettronico in disco chiuso):

a) in caso di impianti mobili autorizzati dalla Regione Lazio:

- I. la descrizione dettagliata del sito relativo alla campagna di attività per la quale viene presentata la comunicazione stessa;
- II. la data di inizio e la durata della campagna di attività che non può comunque superare i 6 mesi (salvo proroghe autorizzate espressamente su motivata richiesta del proponente);
- III. le scadenze temporali che caratterizzano la campagna di attività;
- IV. i dati specifici inerenti l'attività (tipologia, classificazione e codifica dei rifiuti; criteri di verifica della compatibilità tra rifiuti ed impianto; quantità dei rifiuti oggetto dell'attività; rifiuti o materie recuperate risultanti dall'attività e loro destinazione);
- V. le modalità di esercizio (in ordine ad esempio allo svolgimento della specifica attività, alle verifiche ed alle analisi di controllo, alla registrazione dei dati relativi all'attività stessa);
- VI. la valutazione effettuata da un tecnico competente del livello di immissione del rumore generato dall'impianto nelle condizioni di carico massimo sui possibili recettori situati nell'area di esercizio, con l'indicazione delle eventuali misure di contenimento in conformità al D.lgs. 04.09.2002, n. 262, "Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto";
- VII. l'indicazione delle componenti ambientali interessate all'esercizio dell'impianto e delle relative misure di contenimento dei relativi impatti;
- VIII. l'impegno al ripristino *ante operam* del sito al termine della campagna di attività;
- IX. l'espressione favorevole della Area regionale competente per la V.I.A. o nei casi previsti dalla normativa vigente, la dichiarazione del tecnico incaricato della Società attestante che "la campagna di attività di cui alla comunicazione non è soggetta, secondo la normativa vigente, alle procedure in materia di Valutazione di Impatto Ambientale";
- X. la dichiarazione di accettazione di incarico del responsabile tecnico con dichiarazioni sostitutive di certificazione (ex art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), attestanti: di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa e di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali e il possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'allegato "C" alla Deliberazione del Comitato Nazionale Albo Gestori Rifiuti 30.03.2004 (Modulo IM3);
- XI. l'organigramma del personale adibito all'esercizio dell'impianto con le rispettive qualifiche professionali.

Nella comunicazione devono essere descritte anche le precauzioni da prendere, nello svolgimento della campagna di attività, in materia di sicurezza ed igiene ambientale.

b) in caso di impianti mobili autorizzati da un'altra Regione:

- la comunicazione di cui al precedente punto 1) deve anche permettere di verificare la coerenza tra l'attività che si prevede di svolgere nella singola campagna e l'autorizzazione, per quanto attiene ai presupposti, alle condizioni ed ai limiti in base ai quali l'autorizzazione stessa è stata rilasciata. Nel caso in cui le verifiche di cui sopra non siano desumibili dal contenuto dell'autorizzazione rilasciata dalla Regione competente e che deve essere prodotta con la comunicazione, la stessa dovrà contenere le informazioni di cui al punto 2) dell'allegato "A" della presente deliberazione;

In caso di richiesta di integrazioni connesse a quanto specificato nel punto b) che precede, in quanto elementi essenziali ai fini della verifica della compatibilità con la tutela dell'ambiente e della salute pubblica, il termine di sessanta giorni per l'inizio della campagna di attività decorre dall'acquisizione degli elementi richiesti; le suddette integrazioni potranno essere richieste dalla Regione non più di una sola volta.

2) all'atto del ricevimento di tutti gli elementi necessari per poter valutare le modalità di svolgimento della campagna di attività dell'impianto mobile, la Regione invia la comunicazione completa di tutti gli elementi suddetti alla Provincia, al Comune, alla A.S.L. e all'A.R.P.A. Lazio territorialmente competenti affinché i soggetti citati forniscano, entro 30 giorni, eventuali motivati elementi per l'adozione di eventuali prescrizioni integrative o di un provvedimento di divieto dello svolgimento dell'attività, qualora tale svolgimento nello specifico sito non sia compatibile con la tutela dell'ambiente o della salute pubblica.

La Regione adotta le eventuali prescrizioni integrative oppure vieta l'attività con provvedimento motivato.

Nel caso in cui non emergano fattori ostativi allo svolgimento della campagna di attività, anche da parte degli Enti suddetti, la Regione provvederà a rilasciare apposita autorizzazione che sarà notificata al soggetto titolare dell'autorizzazione nonché alla Provincia, al Comune, alla A.S.L. e all'A.R.P.A. Lazio territorialmente competenti.

Nelle ipotesi in cui la singola campagna di attività di un impianto mobile richieda, per il tipo di rifiuti oggetto dell'attività stessa, la prestazione di garanzie finanziarie, le stesse dovranno essere prestate secondo i criteri definiti al riguardo dalla normativa regionale vigente.

La quantificazione delle garanzie sarà definita e riportata nell'atto di autorizzazione, insieme alle prescrizioni che saranno rese dagli Enti competenti.

Le garanzie devono essere prestate ed accettate formalmente dalla Autorità competente prima dell'avvio di ogni singola campagna di attività.

Per lo svolgimento delle attività, per ogni singolo impianto mobile, il proponente dovrà attivare o dovrà essere in possesso di una polizza assicurativa di responsabilità civile da inquinamento con massimale minimo assicurato di 5 milioni di €.

A conclusione della campagna, su richiesta della Società e previa verifica da parte della competente Area della Regione, si procederà allo svincolo delle polizze relative alle garanzie finanziarie prestate.

Le autorizzazioni nonché gli eventuali dinieghi, sono notificate alle altre Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano, alle Province del Lazio, ad Arpa Lazio ed al Ministero dell'Ambiente.